# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO tra Società e Atleta ex art. 25 comma 1 e art. 28 D. Lgs. N. 36/2021

**TRA**

La Società/associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in seguito per brevità denominata: “***Società***” (C.F./P.I.) affiliata alla Federazione italiana Pallacanestro con il cod. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al registro nazionale delle associazioni e Società sportive dilettantistiche che dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , email PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**e**

Il Lavoratore sportivo Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_ in seguito denominato “***lavoratore sportivo/Atleta/tesserato***” nella sua qualità di atleta, il quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ email PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

* l’attività sportiva della Società è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla 1 Federazione Italiana Pallacanestro;
* la Società partecipa al campionato di **A2/B** nazionale di pallacanestro maschile;
* la Società è interessata al tesseramento dell’atleta affinché svolga la sua attività nell’interesse della Società con la partecipazione, per la stagione 2024/2025, alle seguenti manifestazioni di pallacanestro: campionato di **A2 / B nazionale**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il lavoratore sportivo si dichiara disponibile a sottoscrivere il modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e rimane libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso lavoratore sportivo si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
* le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022 e successive modificazioni;
* il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il lavoratore sportivo sia soggetto a provvedimenti disciplinari definitivi, da qualsiasi autorità siano emanati, che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a sei mesi o comunque che termineranno oltre il periodo di validità del presente accordo;
* la Società è soggetta a picchi di intensa attività alternati a periodi di bassa attività e pertanto necessita della massima flessibilità nella gestione delle proprie collaborazioni;
* del pari il lavoratore sportivo desidera per sé la massima flessibilità nella gestione delle proprie collaborazioni;
* le Parti pertanto intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e

continuativa essendo presenti anche tutti i requisiti di cui all’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 36/2021;

* il presente accordo viene concluso con specifico riferimento all’ “*Accordo quadro*” sottoscritto tra

LNP, Giba, Usap, Associazioni Agentie ProcuratoriSportivi e l’Associazione dei Dirigenti Sportivi

Pallacanestro, allegato al presente contratto e che forma parte integrante del presente accordo;

* il presente accordo è integrato dal “*Regolamento Interno Società dilettantistiche associate LNP*” che

LNP e Giba hanno sottoscritto e che si allega al presente contratto, di seguito denominato “*Regolamento*”, di cui le parti dichiarano di conoscere il contenuto per averne preso visione ed accettato integralmente con la sua sottoscrizione, costituendo parte integrante del presente accordo;

* le Parti dichiarano di aver concordato ed accettato liberamente ogni singola clausola del presente accordo che pertanto costituisce, ad ogni effetto vincolo contrattuale tra le stesse;
* il presente accordo è da considerarsi novativo di ogni eventuale diverso precedente accordo soggiunto tra le Parti e costituisce Contratto definitivo di eventuale preliminare, in precedenza sottoscritto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1. PREMESSA**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

# Articolo 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il lavoratore sportivo si impegna per l'anno sportivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e più precisamente dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (o per gli anni sportivi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e più precisamente dal \_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_ e dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_) a tesserarsi alla FIP in favore della Società ed a prestare la propria attività quale giocatore di pallacanestro in via esclusiva presso la Società, a partecipare agli allenamenti nella misura massima di 24 ore settimanali ed a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, ai tornei estivi ed alle manifestazioni e tornei cui la Società partecipi.
2. La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il lavoratore sportivo è esonerato dal fornire la prestazione a partire dal quinto giorno successivo all’ultima gara ufficiale da calendario federale 2 della stagione (inclusi eventuali play off / play out) fermo l’obbligo della Società di corrispondere integralmente i compensi pattuiti.
3. Le modalità di svolgimento di tali prestazioni sono state oggetto di trattativa e concordate consensualmente tra le Parti.
4. Condizione di validità ed efficacia del presente Contratto di lavoro sportivo è il tesseramento del lavoratore sportivo presso la Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi, termini e forme stabiliti dalle disposizioni regolamentari della FIP in relazione alla categoria di appartenenza ed alla tipologia di tesseramento. In mancanza di tesseramento al contratto non potrà essere applicata la disciplina del lavoro sportivo prevista dal D. lgs. n.36/2021 e s.m.i.
5. La Società, pertanto, si impegna per ogni anno sportivo di accordo a convocare al raduno precampionato e a tesserare l’atleta alla FIP.
6. Il rapporto così costituito tra la Società e il lavoratore sportivo, essendo privo di vincolo gerarchico si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
7. A tal fine il lavoratore sportivo ha dichiarato:

◻ di non essere un dipendente pubblico oppure;

◻ di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (*ex* articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 2) o di essere stato comunque autorizzato nella forma del silenzio assenso.

1. L’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività di lavoratore sportivo e di perfetta idoneità fisica del tesserato allo svolgimento della pratica sportiva agonistica della pallacanestro, da parte di sanitari, a tal fine autorizzati dalle norme di legge sulla tutela sanitaria delle attività e del lavoro sportivo. La Società avrà diritto di scegliere l’ambulatorio, tra quelli autorizzati, preposto al rilascio di detto certificato.
2. La prestazione oggetto del presente accordo è limitata esclusivamente alla partecipazione alle competizioni agonistiche indicate in premessa e a un numero di ore di preparazione non superiore alle 24 ore settimanali. Il lavoratore sportivo resterà libero, se lo ritenesse necessario e come sua unilaterale decisione, di svolgere ulteriore attività di preparazione, la Società si limiterà a mettere a disposizione del lavoratore sportivo locali idonei a titolo gratuito per lo svolgimento di questa ulteriore attività di preparazione unilateralmente determinata. Pertanto, non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D.Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell’inquadramento del presente rapporto nell’alveo del lavoro autonomo.
3. Riguardo all’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mod., le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:
   1. la Sua conoscenza delle problematiche attinenti l’incarico;
   2. la Società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico;
   3. le parti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico.

# Articolo 3. IMPEGNI DEL LAVORATORE SPORTIVO E IMPEGNI DELLA SOCIETA’

1. Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, il lavoratore sportivo si impegna:
   1. a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;
   2. a non assumere sostanze vietate dalla normativa *antidoping* vigente che il lavoratore sportivo dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a informarsi su eventuali successive modifiche o

integrazioni; 3

* 1. a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
  2. a non fare uso di sostanze, non comprese nella normativa *antidoping* assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;
  3. a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, dei compagni di squadra, degli arbitri, dei medici della Società, la massima collaborazione con spirito improntato all’educazione e alla correttezza;
  4. ad indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale fornitogli dalla Società, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dalla Società;
  5. a comunicare tempestivamente alla Società per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico;
  6. a garantire la massima disponibilità e collaborazione per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della Società nei riguardi degli *sponsor* e dei fornitori ufficiali partecipando, per quanto possibile, a eventuali iniziative promo pubblicitarie preventivamente concordate;
  7. ad autorizzare la Società a utilizzare proprie immagini e filmati, salvo espresso diverso specifico accordo;
  8. a partecipare agli allenamenti nel limite delle 24 ore settimanali utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla Società.

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla controparte per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:
   1. la mancata prestazione da parte del lavoratore Sportivo dell’attività richiesta dalla Società secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre **3** giorni senza giusto motivo;
   2. l’assunzione di sostanze dopanti da parte del lavoratore Sportivo;
   3. la violazione da parte del lavoratore sportivo al codice di comportamento sportivo del Coni ed al codice etico della Federazione Italiana Pallacanestro accertato con condanna definitiva;
   4. la violazione dell’obbligo, in capo alla Società, a fornire al lavoratore sportivo i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti ed ai ritiri precampionato della prima squadra, se protratta oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.
2. Il tesserato si impegna al rispetto del Regolamento citato in premessa che dichiara di conoscere e

accettare.

1. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle Parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, la stagione per *factum principiis* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, sussistendo l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionatamente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto e al numero delle gare a cui il lavoratore sportivo non ha partecipato.
2. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l’idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività specifica di atleta/tecnico di pallacanestro.
3. Il lavoratore sportivo si impegna a provvedere alla sua iscrizione ai fini previdenziali alla Gestione separata Inps.
4. Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l’atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in

condizioni di parità competitiva con gli altri membri della squadra. 4

1. In occasione di ritiri e trasferte la Società è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto per la squadra, a sua cura e spese, e a fornire vitto e alloggio al lavoratore sportivo.
2. La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui agli artt. 32 e 33 D. Lgs. 36 / 2021.
3. Al rapporto di collaborazione si applicheranno, per quanto compatibili con la specificità della prestazione sportiva, le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il lavoratore sportivo si impegna a comunicare l’ammontare di eventuali ulteriori compensi percepiti nella sua qualità di lavoratore sportivo.

# Articolo 4. COMPENSO DEL LAVORATORE SPORTIVO

1. A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del lavoratore sportivo e, comunque, di tutti gli obblighi di cui al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere al lavoratore sportivo un compenso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), Tuir e articoli 35 e 36, D.Lgs. 36/2021 e delle eventuali successive modifiche. Le parti ritengono che l’impegno e il numero delle prestazioni richieste corrispondano a un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_) pari a euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** al lordo delle ritenute fiscali di legge previste dalla citata normativa per la parte eccedente 15.000,00 euro (quindicimila/00) per anno solare e previdenziali per la parte eccedente 5.000,00 euro (cinquemila) per anno solare. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto, la cifra sopra indicata sarà suddivisa in \_\_\_ rate di uguale importo che verranno versate al tesserato entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con inizio dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_.
2. L'attività oggetto del presente accordo è tesa al raggiungimento del massimo risultato agonistico possibile in favore della Società. Pertanto, al compenso base di cui al comma 1, potrà essere aggiunto

un compenso addizionale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) nel caso in cui la Società ottenga la partecipazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; di ulteriori euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) nel caso in cui la Società ottenga la partecipazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tutte le cifre sono indicate al lordo di ritenute fiscali. Detti compensi saranno versati entro 30 giorni dal raggiungimento del risultato agonistico e comunque entro il 31 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono.

1. Il compenso è comprensivo e assorbente ogni altro emolumento che il lavoratore sportivo possa pretendere a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
2. Il lavoratore sportivo si impegna a non sollevare eccezioni a eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni promosse dai *mass-media* o organizzate dai *partner* promopubblicitari della Società a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.
3. Il lavoratore sportivo dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di atleta per scopi pubblicitari, salvo espresso diverso specifico accordo.
4. Le Parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il lavoratore sportivo è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura e alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto.
5. La Società potrà liberamente valutare di erogare, nel caso in cui il lavoratore sportivo ottenga ulteriori risultati agonistici di particolare valore, premi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 6*quater*, D.Lgs. 36/2021.
6. Nel caso in cui la Società, in una delle stagioni sportive di durata del contratto, venga promossa o in ogni caso partecipi al campionato professionistico di Serie A, le Parti si danno reciprocamente atto 5 della validità del presente contratto e si obbligano reciprocamente a rinnovarlo in via ricognitiva e

quindi a sottoscrivere il modello predisposto dal contratto professionistico di categoria necessario al tesseramento, per l’equivalente netto della somma lorda convenuta nelle stagioni sportive pertinenti, così mantenendo neutrale ogni aggravio dovuto ad eventuali maggiori oneri fiscali e contributivi relativi ai compensi, nonché per i premi e per i benefit derivanti dallo status professionistico, così come previsto dalla normativa per i depositi di contratto per detta Serie A.

# Articolo 5. RISOLUZIONE PER MOROSITA’

1. In caso di morosità per un importo corrispondente ad almeno due mensilità del compenso pattuito, il lavoratore sportivo ha diritto di attivare la procedura per ottenere la risoluzione del contratto.
2. A tal fine il lavoratore sportivo, maturata per intero la suddetta morosità, deve mettere formalmente in mora la Società via pec ovvero con un mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, con la precisazione che la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche alla LNP. La Società può impedire la risoluzione effettuando il pagamento dell’importo dovuto e dando prova dello stesso.
3. Nel caso decorrano ulteriori 20 (venti) giorni, dalla data di ricezione della messa in mora nei termini di cui al punto 2, senza che la Società abbia ancora provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni ivi incluse quelle nelle more scadute, il lavoratore sportivo con comunicazione scritta alla Società, via pec ovvero con un mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna e che dovrà contestualmente essere inoltrata anche alla LNP, potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto.
4. La Società entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della messa in mora nei termini di cui al punto 2, può contestare la sussistenza dei presupposti della invocata risoluzione promuovendo un giudizio arbitrale previsto e disciplinato dal Regolamento Organico della FIP e dallo Statuto federale, e decisa

da un Collegio arbitrale costituito dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della FIP, ai sensi del Regolamento Organico, da intendersi, in parte qua, integralmente riportato.

1. In caso di omessa attivazione del giudizio arbitrale da parte della Società nei 10 giorni previsti, ovvero di mancato pagamento integrale della morosità nei tempi previsti dalla diffida ad adempiere, il contratto si considererà risolto di diritto ed il lavoratore sportivo può presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento FIP nei limiti e termini di cui ai Regolamenti federali.
2. L’intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno oltre a quanto eventualmente spettante a titolo di penale, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.
3. In caso di risoluzione per morosità, il lavoratore sportivo è tenuto a restituire l’immobile, veicoli e altri beni aziendali eventualmente concessi dalla Società entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta risoluzione accertata con provvedimento della CVA.

# Articolo 6. CLAUSOLA RECESSO

1. Il lavoratore sportivo concede alla Società la facoltà di recedere dal presente accordo al termine della stagione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, da inviare entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dietro pagamento di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) da corrispondere entro 10 gg. al lavoratore sportivo quale corrispettivo per il recesso anticipato.
2. La Società concede al lavoratore sportivo, la facoltà di recedere dal presente accordo al termine della stagione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, da inviare entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dietro pagamento di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) da corrispondere entro 10 gg. alla Società quale corrispettivo per il recesso anticipato.
3. La Società concede al lavoratore sportivo la facoltà di recedere dal presente accordo al termine di ogni stagione sportiva di accordo, con comunicazione scritta da inviare entro il 10 luglio, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, soltanto nel caso la Società non 6 abbia provveduto al saldo di ogni spettanza come stabilito per la stagione conclusa.
4. Nei contratti di durata annuale e in quelli di durata pluriennale, limitatamente all’ultimo anno di validità del contratto, le Parti possono convenire una clausola di recesso in favore della Società, qualora il tesserato non possa svolgere la propria prestazione per motivi oggettivi non connessi a suo fatto o causa, ivi compresa la malattia o l’infortunio, perduranti per oltre 7 mesie mezzo continuativi nell’arco di una stagione sportiva.
5. Le Parti riconoscono reciprocamente che il lavoratore sportivo, al termine del presente accordo, o alla sua eventuale risoluzione anticipata, sarà libero di scegliere autonomamente la squadra dove giocare senza che la Società possa opporre alcun veto, vincolo o rivendicazione economica e la Società si impegna a rilasciare ogni eventuale autorizzazione richiesta.

# Articolo 7. INFORTUNIO E MALATTIA

1. In caso di infortunio o di malattia che non siano dovuti a cause attribuibili a colpa grave del lavoratore sportivo, la Società si impegna, direttamente o mediante idonea polizza assicurativa dalla stessa contratta, a garantire comunque al lavoratore sportivo il compenso pattuito per un periodo massimo di 7 mesi e mezzo dall'infortunio o comunque fino al termine del contratto se di durata inferiore. Decorso tale periodo il compenso riconosciuto sarà decurtatodel **\_\_\_\_\_\_\_% (massimo 50%)**, fino al termine del contratto, fermo restando la possibilità per la Società di risolvere, nella stagione successiva l'accordo, nel caso in cui il lavoratore sportivo non conseguisse l'idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica, nel rispetto della legislazione sanitaria vigente. Spetteranno, comunque, alla Società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte fatte salve quelle il cui beneficiario è il lavoratore sportivo (ad esempio invalidità permanente). Il lavoratore sportivo è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini delle polizze assicurative stipulate dalla Società a proprio favore.
2. Ove l’inabilità sia dovuta a comportamenti di carattere non sportivo di grave natura colposa la Società potrà sospendere l’erogazione dei compensi fino al completo ripristino dell’efficienza sportiva.
3. È previsto in capo al committente l’adempimento dell’obbligo assicurativo di cui al d. lgs. n. 36/21. Il lavoratore sportivo avrà diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, applicata secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 8-*ter*, D.Lgs. 36/2021. A tal fine dichiara di avere / non avere già in essere altra copertura previdenziale.

# Articolo 8. ASSISTENZA MEDICA

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 36/21 e s.m.i., in costanza di rapporto, ovvero anche successivamente alla scadenza del contratto qualora si tratti delle conseguenze di infortuni o stati patologici che siano derivati dalla pratica agonistica e siano insorti durante il rapporto contrattuale, la Società è tenuta a garantire al tesserato una completa e qualificata assistenza sanitaria oltre quella assicurata dal Servizio sanitario nazionale, tramite strutture private e/o della Società stessa assumendosi i costi per la parte non coperta dal Servizio sanitario.
2. Qualora il tesserato non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dal tesserato stesso in misura non superiore al costo che avrebbe sopportato qualora il tesserato si fosse avvalso delle strutture messe a disposizione dalla Società. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, ivi inclusa quella riabilitativa, tale concorso nelle spese non potrà superare l’ammontare massimo di € 10.000,00.
3. La Società può sottoporre il lavoratore sportivo a visite di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica.
4. Il lavoratore sportivo deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona a uno sportivo. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, il 7 lavoratore sportivo deve darne immediata comunicazione alla Società e mettersi a disposizione del personale medico della Società stessa.
5. Il lavoratore sportivo si impegna a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata e a rispettare le prescrizioni dietetiche stabilite dai medici della Società.
6. Il lavoratore sportivo dichiara che non farà uso, anche occasionale, di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping*, il cui elenco dichiara di ben conoscere.
7. In caso di disaccordo sul tipo di trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare tra il lavoratore sportivo e Società, la Società e/o il lavoratore sportivo potrà richiedere l’esecuzione di perizia collegiale medica. A tal fine la Parte richiedente deve comunicare, via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, la nomina del suo perito invitando la controparte a nominare il proprio entro sette giorni sempre a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna. L’eventuale mancata nomina determina l’automatico annullamento del periodo di comporto di cui al precedente articolo del presente accordo.
8. Il collegio peritale medico è composto da tre membri: i primi 2 nominati dalle Parti con le modalità di cui al comma precedente e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle Parti o dai rispettivi periti entro 3 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dal Presidente della CVA della FIP. Entro 5 giorni dalla sua costituzione, il collegio peritale stabilisce a maggioranza la proposta terapeutica più opportuna per la salute del tesserato. Il tesserato è tenuto a collaborare lealmente con il collegio peritale, sottoponendosi a tutti gli accertamenti da questo stabiliti per l’espletamento dell’incarico; l’eventuale rifiuto costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del presente accordo. Il compenso dei periti è posto a carico della Parte richiedente, ad eccezione delle spese e del compenso del perito nominato dalla controparte che rimangono a totale carico di quest’ultimo.
9. le Parti sono obbligate ad accettare la determinazione del collegio peritale.
10. Qualora il tesserato non intenda accettarla, o comunque non si sottoponga al trattamento terapeutico indicato, il periodo di comporto di cui all’articolo 5 del presente accordo si intende annullato.

# Articolo 9. TUTELA ASSICURATIVA

1. La Società, fermi restando gli obblighi di legge, è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il tesserato contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all’assicurazione prevista in virtù del rapporto di tesseramento. I massimali assicurativi saranno disposti dalla LNP in accordo con la GIBA ad inizio di ogni stagione.
2. Beneficiario delle prestazioni assicurative, si intende in ogni caso il tesserato o i suoi aventi diritto ed è inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal tesserato stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
3. La Polizza deve essere stipulata entro la data di convocazione del tesserato per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi qui concordati è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal tesserato e dai suoi aventi diritto.
4. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il tesserato ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
5. In caso di infortunio avvenuto nell’ambito dell’attività svolta, l’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al tesserato o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

# Articolo 10. PREMI ED EMOLUMENTI DA TERZI

**1.** Il lavoratore sportivo si impegna a non accettare da terzi, salvo il consenso scritto della Società, premi 8 in denaro o in natura a qualunque titolo corrisposti. La violazione di detto patto costituisce giusta causa di recesso dal contratto. Il lavoratore sportivo, inoltre, si impegna a non effettuare scommesse sportive per lo sport pallacanestro.

# Articolo 11. ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE

**1.** Il lavoratore sportivo si impegna a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel periodo di durata del presente contratto.

# Articolo 12. ALLOGGIO E SPESE

1. La Società si **impegna / non si impegna** a reperire idoneo alloggio per il tesserato in ambiente ammobiliato per il periodo necessario con utenze, canone e spese condominiali a proprio carico. Saranno a carico del **tesserato/Società** le spese relative ai consumi telefonici/internet, elettrici, gas e acqua. Ove il tesserato non trovasse l’alloggio proposto di gradimento, potrà sceglierne altro accollandosi direttamente l’eventuale maggior costo.
2. La Società **si impegna / non si impegna** a fornire il vitto del lavoratore sportivo in misura di n. \_\_\_\_\_\_\_\_ pasto/i giornaliero/i per tutta la durata del presente accordo. In alternativa corrisponderà un rimborso per le spese di vitto non fornito pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) al mese.

1. La Società **si impegna / non si impegna** a rimborsare e/o a provvedere alle spese di viaggio per il lavoratore sportivo per n. \_\_\_\_\_\_\_\_ viaggi aereo/treno/auto/nave da e per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
2. Sarà **concessa / non sarà concessa** per il periodo di vigenza del presente accordo in uso al lavoratore sportivo un’autovettura i cui costi di gestione rimarranno in carico del lavoratore sportivo stesso.
3. Il tesserato dichiara di essere a conoscenza che tutti gli importi sostenuti dalla Società a tali titoli costituiscono, ai fini fiscali, retribuzione e che, pertanto, saranno trattati sulla base delle norme citate al precedente art. 04.
4. Il lavoratore sportivo **autorizza/non autorizza** la Società fin d’ora a trattenere dal compenso e/o da eventuali rimborsi tutte le spese sostenute per conto e nell’interesse del tesserato stesso, non previste nel presente accordo ma debitamente denunciate e/o contestate dalla Società al lavoratore sportivo nei termini di cui all’art. 7.1 del Regolamento interno tra Società dilettantistiche associate a LNP ed atleti, ovvero tramite comunicazione all’atleta con prova certa di ricezione dello stesso, entro sette giorni dal verificarsi del fatto contestato, con contestuale invito a controdedurre entro un termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

# Articolo 13. REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO

1. Al termine del presente contratto la Società potrà condizionare il saldo dell’ultima mensilità/rateo dei compensi maturati in relazione alle sole prestazioni effettuate condizionatamente:
   1. alla riconsegna dell’alloggio eventualmente reperito dalla Società nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato senza, pertanto che siano stati rilevati danni all’immobile ovvero ai mobili, previa congiunta verifica alla presenza dell’atleta e formale contestazione/accettazione scritta sempre alla presenza dello stesso;
   2. al comprovato saldo delle spese poste a carico del lavoratore sportivo dal presente contratto.
2. Il lavoratore sportivo dichiara di essere assistito dall’agente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ regolarmente iscritto all’albo degli agenti sportivi della FIP. Detto mandato è da intendersi con/senza rappresentanza e farà fede fino al momento in cui il lavoratore sportivo ne darà comunicazione alla Società a mezzo pec ovvero altro mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

Per quanto non espressamente previsto si applica il contenuto del d. lgs. n. 37/21.

9

# Articolo 14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le Parti concordano che le soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia devoluta all’arbitrato/procedura di ingiunzione previsti e disciplinati dal Regolamento Organico della FIP e dallo Statuto federale, e decisa da un Collegio arbitrale costituito dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della FIP, ai sensi del Regolamento Organico, da intendersi, in parte qua, integralmente riportato.

# Articolo 15. RINVIO

**1.** Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano all’accordo quadro collettivo citato in premessa e ai regolamenti sportivi in materia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LA SOCIETÀ IL LAVORATORE SPORTIVO

Le Parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti d cui all’articolo 1341 e ss., cod. civ., di approvarle specificamente e in particolar modo: **art.1. (premessa); art. 3. (impegni del lavoratore e della Società); art. 4. (compenso del tesserato); art. 5. (risoluzione per morosità); art. 6. (clausola recesso); art. 7. (infortunio e malattia); art. 8. (assistenza medica); art. 10. (premi ed emolumenti da terzi); art. 13. (regolamentazione del rapporto); art. 14. (clausola compromissoria) art. 15. (rinvio).**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LA SOCIETÀ IL LAVORATORE SPORTIVO

# DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 196 DEL 30 GIUGNO 2003

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 10

1. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
2. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

# CONSENSO DEL TESSERATO

**1.** Il tesserato dichiara di **consentire / non consentire** alla Società di comunicare a terzi informazioni idonee a rilevare il proprio stato di salute in relazione a eventuali infortuni o situazioni patologiche che gli impediscano la partecipazione a eventi sportivi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LA SOCIETÀ IL LAVORATORE SPORTIVO